

Per i giudici di legittimità la consegna alla controparte non è corretto veicolo di conoscenza

Notifiche tributarie ai difensori

Niente termine breve con sentenze inviate ai contribuenti

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

La sentenza tributaria deve essere notificata al difensore del contribuente. La notifica al contribuente anziché al suo difensore non fa decorrere il termine breve di 60 giorni per impugnare la sentenza. Pertanto, l'interessato è legittimato a proporre ricorso entro il termine lungo, vale a dire entro 6 mesi dal deposito della sentenza. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 23066 del 17 settembre 2019.

Per i giudici di legittimità, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dall'ente impositore, poiché nel caso esaminato non scatta il termine breve. Si applica, invece, il termine lungo di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, in quanto «dall'esame della relata di notifica, depositata nel fascio, si evince tuttavia che la notifica è avvenuta presso la parte personalmente e non presso il procuratore regolarmente costituito nel giudizio di appello». Secondo la Cassazione, la notificazione della sentenza «al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione». La notifica alla parte personalmente non costituisce il corretto veicolo di conoscenza in favore del procuratore costituito, professionalmente qualificato, affinché possa valutare l'opportunità di proporre l'impugnazione.

Le modalità di notifica delle sentenze. Va ricordato che dal 1° luglio scorso è partito il processo tributario telematico, che è obbligatorio e non più facoltativo per tutte le parti processuali, tranne per le controversie il cui valore non è superiore a 3 mila euro, qualora la parte anche in quest'ultimo caso non si avvalga, e ne ha facoltà, di un professionista abilitato all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Ai sensi dell'articolo 12 della normativa processuale tributaria (decreto legislativo 546/1992), il contribuente si può difendere personalmente se il valore del tributo in contestazione o della sanzione irrogata, con un provvedimento ad hoc, non è superiore all'importo sopra

In sintesi

Riferimenti normativi	articoli 38, 67-bis e 69, decreto legislativo 546/1992; articoli 170 e 285 codice di procedura civile
Vecchie modalità di notifica delle sentenze tributarie tramite	ufficiale giudiziario, messo comunale, servizio postale, consegna diretta all'ente impositore
Nuove modalità di notifica	a mezzo Pec (Posta elettronica certificata)
Decorrenza	1 luglio 2019
Notifica sentenza	decorrenza termine breve (60 giorni) per proporre ricorso
Decorrenza termine lungo (sei mesi)	dalla data di deposito della sentenza
Sospensione termini processuali	dall'1 al 31 agosto di ogni anno
Sentenze tributarie	immediatamente esecutive
Effetti notifica all'ente impositore della sentenza di 1° grado favorevole al contribuente	obbligo di restituzione delle somme pagate
Mancato rimborso, entro 90 giorni, della somma richiesta	il contribuente ha facoltà di esperire il giudizio di ottemperanza innanzi: a) alla commissione tributaria provinciale b) alla commissione regionale se il giudizio pende nei gradi successivi

Fondamentale la spedizione via Pec

In seguito all'introduzione del processo tributario telematico a decorrere dal 1° luglio 2019, dunque, solo la notifica delle sentenze tramite Pec fa decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione. La notifica di tutti gli atti processuali, sentenze comprese, si considera perfezionata con la spedizione, mentre per il destinatario i termini decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. Queste regole che si applicavano durante la vigenza del procedimento di notifica cartacea, valgono anche oggi con il nuovo processo telematico. È evidente che solo la parte vittoriosa ha interesse alla noti-

fica della sentenza per accorciare i tempi d'attesa sull'esito finale del processo. In questo modo viene imposto alla controparte di proporre ricorso in tempi brevi. La legittimazione a proporre l'impugnazione spetta però solo al soggetto che sia stato parte nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata, anche qualora non si sia costituita in giudizio. L'interesse a ricorrere è determinato dalla soccombenza totale o parziale nella causa, che si realizza quando sussiste un contrasto tra il contenuto della sentenza e le richieste formulate dalle parti.

—© Riproduzione riservata—

indicato. Fermo restando che può scegliere di avvalersi del procedimento telematico. A tutte le altre parti del processo è imposto di notificare gli atti processuali tramite Posta elettronica certificata (Pec), vale a dire sia i ricorsi che gli appelli. Le costituzioni in giudizio, sia in primo grado che in appello, devono essere effettuate solo tramite il sistema telematico della giustizia tributaria (Sigit). L'obbligo di utilizzo della pec deve essere osservato anche per la notifica delle sentenze.

Nel caso di specie, ovviamente, non era richiesto di rispettare questi adempimenti, atteso che fino al 30 giugno dell'anno in corso erano fissate regole diverse per

la notifica delle sentenze. La Cassazione, con l'ordinanza 22865/2018, non a caso ha chiarito che la consegna a mano all'ente impositore della sentenza da parte del contribuente fa decorrere il termine di 60 giorni, anziché quello lungo di sei mesi, per proporre appello. Il termine breve per l'impugnazione scatta anche se la sentenza non è stata notificata a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario.

Alla luce del principio contenuto nella sentenza in commento (23066/2019), va evidenziato che la consegna diretta all'ente impositore era da ritenere legittima qualora lo stesso non fosse stato difeso da un professionista. Per i giudici di legittimità,

«dall'esame della ricevuta di consegna della sentenza notificata d'appello, la stessa risulta corredata del timbro dell'ufficio accettante e del numero di protocollo dell'amministrazione comunale, nonché della sigla dell'impiegato addetto alla ricezione, sicché tale modalità di notifica risulta idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione». Da tempo, la notifica della sentenza per mezzo dell'ufficiale giudiziario non è più l'unica modalità che le parti del processo tributario possono utilizzare per far decorrere il termine breve (60 giorni) per impugnare le sentenze. Dal 26 marzo 2010, infatti, possono essere notificate per posta o tramite ufficiale giudiziario. L'amministrazio-

ne pubblica può avvalersi dei messi comunali. La sentenza, inoltre, può essere consegnata direttamente all'ente impositore. Naturalmente, a seconda della modalità prescelta la decorrenza del termine breve deve essere provata attraverso la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario o dei messi, con la ricevuta rilasciata dall'amministrazione alla quale è consegnata la sentenza o con l'avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso nell'avviso deve essere indicata la data in cui il destinatario ha ricevuto la sentenza in plico senza busta.

I termini per l'impugnazione. Il termine lungo per impugnare le sentenze è stato ridotto da un anno a sei mesi. Tuttavia, la riduzione del termine lungo, da un anno a sei mesi, per impugnare le sentenze si applica se i ricorsi in primo grado sono stati proposti dopo la data di entrata in vigore della legge. Dunque, per individuare il momento di decorrenza del termine ridotto per impugnare occorre fare riferimento ai ricorsi originari. È irrilevante il momento in cui viene instaurato un successivo grado del giudizio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 21097 del 7 agosto 2019. Per la Suprema corte, la modifica dell'articolo 327 del codice di procedura civile, apportata dalla legge 69/2009, con la quale è stato sostituito il termine di decadenza di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, per impugnare le sentenze, è applicabile «ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio». Inoltre, è opportuno sottolineare che l'articolo 16 del dl 132/2014, a partire dal 1 gennaio 2015, ha ridotto anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Il nuovo termine di sospensione va dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, anziché dall'1 agosto fino al 15 settembre.

Ex lege, la decorrenza del termine breve (60 giorni) per proporre impugnazione (appello, ricorso per Cassazione) scatta solo nel caso in cui la sentenza venga notificata alla controparte o al suo difensore, qualora sia stato conferito l'incarico a un professionista abilitato. In caso contrario l'interessato ha a disposizione 6 mesi di tempo per contestare la sentenza. Il cosiddetto termine lungo decorre dalla data di deposito della pronuncia.

—© Riproduzione riservata—